



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 22

INPS: COVID-19 – cumulabilità Quota100 e lavoro autonomo per personale sanitario

L'INPS ha emanato la circolare n. 74 del 22 giugno 2020, con la quale fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Concorsi pubblici: la rettifica della graduatoria affetta da errore materiale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

In tema di concorsi pubblici, il provvedimento di rettifica di una graduatoria affetta da errore materiale costituisce atto di secondo grado avente carattere vincolato e doveroso, sicché non dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (riforma TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 2266/2009).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 2266/2009, respinge il ricorso n.r.g. 915/2006 e conferma la validità della determina n. 2006/7534 del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. (Consiglio di Stato, sezione II, 4 giugno 2020, n. 3537) (Con ricorso al T.A.R. per la Campania n.r.g. 915/2006 l'odierno appellato impugnava la determina n. 7534 del 17 febbraio 2006 con la quale il Direttore regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate ha rettificato la graduatoria degli ammessi al percorso formativo interno alla procedura selettiva per il passaggio dalle categorie "B1", "B2" e "B3" alla categoria "C1", approvata con precedente provvedimento n. 52275 del 21 dicembre 2005. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 2266/2010 accoglieva il ricorso sull'assunto che un "atto di secondo grado", quale la rettifica di una graduatoria, necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento, salvo l'Amministrazione ne dimostri in giudizio l'inutilità, siccome previsto dall'art. 21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241. La difesa erariale, invece, in particolare con memoria depositata il 18 marzo 2009, si sarebbe limitata a ribadire la legittimità della graduatoria originaria, nella quale il ricorrente si collocava utilmente, senza nulla aggiungere circa la ritenuta superfluità del suo apporto partecipativo alla definizione del provvedimento di rettifica, che ne ha determinato l'esclusione dal corso.....)

Dipendente pubblico socio di Srl tenuto a riversare anche gli utili se la amministra

Nell'ipotesi di svolgimento di attività extraprofessionale incompatibile con lo status di dipendente pubblico e in particolare di amministratore di fatto di una società lucrativa, l'obbligo di riversamento alla propria Amministrazione previsto dall'articolo 53, comma 7, del Dlgs 165/2001, include tutti i redditi percepiti. Lo ha statuito la Corte dei conti della Toscana con la pronuncia n. 152/2020. A seguito della indagine della GdF sul conto di una Srl cui faceva capo la conduzione di un locale notturno, era emerso che un appartenente alla stessa forza di polizia, sebbene apparentemente estraneo all'assetto formale della società investigata, deteneva in realtà, in veste di «socio occulto», una partecipazione societaria del 30%, occupandosi inoltre in prima persona della gestione degli interessi societari quale «amministratore di fatto», attività radicalmente inconciliabile con la militanza nella Guardia di Finanza, anche alla luce di quanto specificamente ribadito dall'articolo 894 del codice dell'ordinamento militare. L'agenzia delle Entrate ha imputato al «socio clandestino» maggiori redditi per oltre 35mila euro di cui 30mila euro circa a titolo di partecipazione pro quota agli utili extracontabili accertati in capo alla società, la restante parte, a titolo di compensi quale amministratore di fatto della Srl.

Incarichi esterni, l'autorizzazione deve essere sempre preventiva

sentenza della Corte di cassazione n. 11811/2020

Il dipendente pubblico non può svolgere un incarico retribuito senza la previa autorizzazione della rispettiva amministrazione di appartenenza. In caso contrario, il soggetto che conferisce l'incarico commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di una autorizzazione postuma, pronunciata «ora per allora» dall'ente pubblico datore di lavoro. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 11811, depositata il 18/06/20, che fornisce la corretta interpretazione dell'articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001).

Il caso riguarda la condotta di un privato che aveva affidato un incarico di consulenza a un docente universitario a tempo indeterminato, senza la preventiva autorizzazione dell'Università di appartenenza del docente, la quale veniva rilasciata in seguito con la formula «ora per allora»

Ancora una pronuncia della Suprema Corte in materia di illegittimità del contratto di lavoro a termine nella P.A.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto, per espressa disposizione legislativa, sussistendo unicamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, d.lg. n. 165/2001. Il dipendente avrà diritto al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un



COORDINAMENTO TERRITORIALE

massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604/1966, art. 8. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 12718/20; depositata il 25 giugno).

Furbetti del cartellino: la "tolleranza zero" è incostituzionale?

La sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, deve essere sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità. (Corte Costituzionale, sentenza n. 123/20; depositata il 23 giugno) Lo ha confermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123/20, depositata il 23 giugno. I dubbi del rimettente. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55-quater,...

Inabili totali al lavoro: per la Consulta 285,66 euro mensili non bastano

La Corte Costituzionale ha affermato che 285,66 euro mensili non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita delle persone totalmente inabili al lavoro, con conseguente violazione del diritto al mantenimento di cui all'art. 38 della Costituzione.

L'ufficio stampa della Corte Costituzionale ha reso nota la decisione assunta nella camera di consiglio del 23 giugno 2020 rispetto ad un caso di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, con cui ha ritenuto che «un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere», con conseguente violazione del diritto riconosciuto dall'art. 38 Cost. secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

La Consulta ha dunque affermato che «il cosiddetto "incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'art. 38 l. n. 448/2001, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'art. 12, comma 1, l. n. 118/1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro».

In attesa del deposito della sentenza, la Corte fa sapere che la pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, «resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione».

Il giudice ordinario può condannare la Pubblica Amministrazione all'assunzione del vincitore di un concorso

La pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno, posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio – della quale il giudice del merito abbia ritenuto l'illegittimità in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della Pubblica Amministrazione – non investe provvedimenti discrezionali della Pubblica Amministrazione medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi; essa pertanto rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della Pubblica Amministrazione una sentenza di condanna all'assunzione dell'interessato. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 12368/20; depositata il 23 giugno)

Il Coordinamento Territoriale